



PREFETTURA di MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



METROPOLITANA MILANESE SPA

Milano



Comune
di Milano

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

tra

PREFETTURA-U.T.G. DI MILANO

e

COMUNE DI MILANO

e

METROPOLITANA MILANESE S.P.A.

In data 2 dicembre 2013 presso la Prefettura – U.T.G. di Milano, Corso Monforte n. 31, (di seguito “Prefettura”) in qualità di unico soggetto competente - ai sensi delle Linee Guida Antimafia per l’EXPO (di seguito “Linee Guida”) adottate dal Comitato di Coordinamento per l’Alta sorveglianza delle Grandi Opere (di seguito “CCASGO”) - all’emanazione di tutte le informative che interessino imprese anche aventi sede legale in qualunque altra Provincia e affidatarie di opere connesse al Grande Evento EXPO Milano 2015

TRA

Prefettura di Milano

e

Comune di Milano

e

Metropolitana Milanese S.p.A. (di seguito “MM S.p.A.”), con sede legale in Milano, via del vecchio Politecnico n. 8, in qualità di Stazione Appaltante dei lavori inerenti il sistema viario di accessibilità all’Esposizione Universale di Milano 2015, individuati tra le opere essenziali di cui all’Allegato 1 DPCM 6 maggio 2013

premesso che

1. presso la città di Milano nell’anno 2015 si terrà il Grande Evento dell’Esposizione Universale “Expo Milano 2015”;



PREFETTURA di MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



METROPOLITANA MILANESE SPA

Milano



Comune
di Milano

2. ai fini della realizzazione del Grande Evento "Expo Milano 2015" con D.P.C.M. 6 maggio 2013, sono stati individuati tutti gli interventi necessari che ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del già citato D.P.C.M., *"consistono nelle opere di cui agli allegati 1 e 2 del presente Decreto, nonché nelle attività di organizzazione e di gestione dell'evento, secondo quanto previsto nel dossier di candidatura e successive modifiche approvato dal BIE"*;
3. tra gli interventi di cui all'Allegato 1 al D.P.C.M. 6 maggio 2013 rientrano anche le opere essenziali di cui al punto B) 7d consistenti, in particolare, nel collegamento della S.S. 11 e S.S. 233 che costituisce parte della Strada di Collegamento Zara - Expo e opere connesse (di seguito "Opere"), il cui soggetto attuatore è Metropolitana Milanese S.p.A. su incarico del Comune di Milano, come risulta dal Disciplinare d'Incarico datato 24.04.2013 sottoscritto in attuazione di quanto previsto dal Contratto di Servizio fra il Comune di Milano e Metropolitana Milanese S.p.A. del 30.10.2009;
4. è volontà dei firmatari del presente Protocollo di Legalità (di seguito "Protocollo") assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza in relazione alla realizzazione dell'Evento "EXPO Milano 2015", ai sensi dell'art. 3 *quinquies* del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla L. 20 novembre 2009, n. 166, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro, nonché delle tematiche relative ai flussi di manodopera ed alla loro gestione che rappresentano per le organizzazioni criminali un anello significativo per il controllo del territorio;
5. in attuazione di quanto previsto dal precedente punto 4 i firmatari convengono che, qualora il Comune di Milano dovesse affidare a Metropolitana Milanese Spa la realizzazione di altro/i intervento/i indicato/i nell'allegato 1 al DCPM 6 maggio 2013, sarà estesa l'adozione e l'applicazione del presente Protocollo nell'apposito atto di conferimento dell'incarico a Metropolitana Milanese Spa. Qualora il Comune di Milano dovesse affidare a Metropolitana Milanese Spa la realizzazione di altro/i intervento/i non compreso/i nell'allegato 1 succitato e comunque complementari ad esso/i per ragioni di funzionalità e/o dipendenza e/o di localizzazione dello stesso/i, in ordine allo/agli stesso/i potrà essere estesa l'adozione e l'applicazione del presente Protocollo, compatibilmente con le somme a disposizione nel quadro economico dell'intervento da assoggettare al Protocollo, dandone evidenza nell'atto di conferimento dell'incarico a Metropolitana Milanese Spa. In ogni caso di applicazione della presente clausola, il Comune di Milano ne darà preventivamente notizia alla Prefettura di Milano per gli adempimenti conseguenti, ivi compresa la tempestiva comunicazione al Ministero dell'Interno e al CCASGO;
6. è, altresì, volontà delle parti applicare le Linee Guida che il C.I.P.E. adoterà in tema di monitoraggio finanziario ai sensi dell'art. 176 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
7. l'articolo 3 *quinquies* del D.L. 135/2009 convertito dalla L. 166/2009, ha introdotto specifiche *"disposizioni per garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'Expo Milano 2015"*;



PREFETTURA di MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



METROPOLITANA MILANESE SPA

Milano



Comune
di Milano

8. in particolare, il suddetto articolo, tra l'altro, prevede che:
- a) *“il Prefetto della provincia di Milano, quale Prefetto del capoluogo della regione Lombardia assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche connessi alla realizzazione del grande evento Expo Milano 2015” (art. 3 - quinquies comma 1);*
 - b) *“i controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono altresì effettuati con l'osservanza delle Linee Guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252” (art. 3 - quinquies comma 4);*
9. a norma del già citato articolo 3 - *quinquies* comma 4, il Comitato di Coordinamento per l'Alta sorveglianza delle Grandi Opere (di seguito “CCASGO”) ha adottato le richiamate Linee Guida;
10. con il presente Protocollo le parti firmatarie intendono, quindi, attuare quanto disposto dalle citate Linee Guida di cui al precedente punto 7;

preso atto che

- a) con riferimento alle Opere, MM S.p.A. - in virtù del Contratto di Servizio e del Disciplinare d'Incarico datato 24.04.2013 di cui al precedente punto 4 delle Premesse - riveste, dunque, tutte le funzioni di Stazione Appaltante, cui competono, tra l'altro, tutte le attività di supporto alla Amministrazione connesse alla realizzazione delle Opere;
- b) che il Codice Unico del Progetto (CUP) attribuito dal DIPE della Presidenza del Consiglio per l'Opera “Strada di collegamento tra Viale Zara e la nuova area Expo” è B41B09000260005;
- c) il CCASGO, con nota prot. 6/9 CCASGO/2013, in data 6 settembre 2013 ha espresso il proprio parere di conformità del presente Protocollo alle Linee Guida;
- d) il Ministero dell'Interno, con nota n. 11001/119/8/9(1) Uff. II- Ord. Sic. Pub. del 20 settembre 2013 ha espresso il proprio nulla osta alla stipula del presente Protocollo;
- e) il CCASGO, con nota prot. 11/11 CCASGO/2013, in data 11 novembre 2013 ha espresso il proprio parere di conformità sulla clausola di “rinvio automatico” inserita al punto 5) delle premesse del presente Protocollo;
- f) l'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro e mafie,



nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” ha introdotto specifiche disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente protocollo

tutto ciò premesso e considerato

la Prefettura, il Comune di Milano e Metropolitana Milanese S.p.A.,

STIPULANO

il presente Protocollo, finalizzato a garantire una rapida e corretta esecuzione delle Opere nel rispetto degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, successivamente integrato e corretto dal D.Lgs. 15 novembre 2012 n. 218, nonché a prevedere ulteriori misure intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia anche mediante forme di monitoraggio durante l'esecuzione dei lavori, secondo le previsioni contenute nelle richiamate Linee Guida.

ART. 1

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE E CONFERIMENTO DATI

1. Ai fini del presente Protocollo devono intendersi, sempre nel rispetto dei limiti della vigente normativa in materia:
 - a) Appaltatore: ciascun soggetto affidatario di ogni gara, per cui MM S.p.A. è Stazione Appaltante, per l'affidamento della progettazione e/o dei lavori di realizzazione delle Opere;
 - b) Subcontraente: l'avente causa dell'Appaltatore con cui quest'ultimo stipula un Subcontratto, di qualsiasi importo, relativo o comunque connesso alla realizzazione delle Opere;
 - c) Terzo subcontraente: l'avente causa del Subcontraente con cui quest'ultimo stipula un contratto, di qualsiasi importo, relativo o comunque connesso alla realizzazione delle Opere;
 - d) Subcontratto: qualsiasi contratto di subappalto e subaffidamento in generale, di qualsiasi importo, stipulato dall'Appaltatore o dal Subcontraente e relativo o comunque connesso alla realizzazione delle Opere;
 - e) Sponsor: qualsiasi soggetto che, in virtù di un contratto di sponsorizzazione stipulato ai sensi di legge con MM S.p.A o con uno dei soggetti affidatari o subaffidatari di una procedura di gara indetta dalla stessa, realizza lavori o fornisce beni o servizi a propria cura e spese.



2. Ai fini del presente Protocollo e in linea con quanto disposto dalla seconda edizione delle Linee Guida approvate dal CCASGO lo scorso 20 novembre 2013 e in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, l'ambito di applicazione deve essere esteso anche alla "filiera delle imprese" come definita dall'art. 6, comma 3, del D.L. n. 187/2010 nonché dagli indirizzi espressi in materia dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011.
3. Per "filiera delle imprese" deve intendersi il complesso di tutti i soggetti, ad iniziare dalla Stazione Appaltante, che intervengono a qualunque titolo – anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di realizzazione dell'opera. Sono, pertanto, ricompresi in essa tutti i subcontratti che sono legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardanti attività collaterali. A solo titolo esemplificativo, sono ricompresi nella "filiera" le fattispecie subcontrattuali come quelle attinenti ai noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi incluse quelle di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Vengono considerate in ogni caso incluse nella "filiera" e quindi soggette a monitoraggio, in ragione della loro vulnerabilità, le forniture di inerti e di materiale da costruzione, gli approvvigionamenti da cava e l'attività di smaltimento dei rifiuti.
4. Il presente Protocollo si applica anche ai contratti di sponsorizzazione stipulati ai sensi di legge da MM S.p.A. o dai soggetti affidatari o subaffidatari di quest'ultima.
5. Ai fini del presente Protocollo, MM S.p.A. nella qualità di Stazione Appaltante e in attuazione delle Linee Guida, è individuata quale "soggetto responsabile della sicurezza delle Opere" che appalta, anche sotto il profilo antimafia, ed ha il compito di garantire – verso gli organi deputati ai controlli antimafia – il flusso informativo dei dati relativi alla filiera delle imprese che, a qualunque titolo, partecipino all'esecuzione delle Opere, così come previsto nel presente Protocollo.
6. MM S.p.A. si impegna ad inserire nei contratti stipulati o da stipulare con gli Appaltatori apposita clausola con la quale l'Appaltatore assume l'obbligo di fornire ad MM S.p.A. stessa i dati relativi alle società e alle imprese subcontraenti e terze subcontraenti interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione delle Opere.

Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente quanto convenuto con il presente Protocollo, ivi compresa la possibilità di applicazione di sanzione pecuniaria nonché di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o subcontratto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese contraenti, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento da parte di MM S.p.A. o dell'Appaltatore nei casi indicati nel successivo art. 2, commi 8 e 10 e art. 3, comma 3 del presente Protocollo.



7. L'obbligo di conferimento dei dati, da assolvere secondo le modalità di cui al successivo art. 5, sussiste relativamente:
- a) a tutti i contratti, subcontratti e/o subappalti conclusi dall'Appaltatore ed autorizzati/approvati da MM S.p.A. per qualunque importo;
 - b) ai contratti per noli, servizi e forniture di materiali conclusi dall'Appaltatore per qualunque importo;
 - c) ai contratti, subcontratti o subappalti conclusi dai subcontraenti e/o dai terzi subcontraenti ed autorizzati/approvati da MM S.p.A. per qualunque importo;
- L'obbligo di conferimento dei dati sussiste sempre per le prestazioni d'opera, le forniture e i servizi, i noli a caldo ed a freddo di macchinari e per ogni ulteriore prestazione agli stessi connessa o collegata.
8. Le comunicazioni dei dati saranno effettuate attraverso collegamento telematico, secondo le modalità successivamente indicate.
9. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero prima della richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti.
10. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e gestionali delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione delle opere ed alle variazioni di detti assetti, fino al completamento dell'esecuzione delle opere medesime. Il conferimento deve essere eseguito nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale.

ART. 2

DISCIPLINA DEI CONTROLLI ANTIMAFIA

1. Le parti interessate, nella comune volontà di garantire la massima legalità e trasparenza, si impegnano allo scrupoloso rispetto delle disposizioni afferenti alla normativa antimafia, come previsto dal "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*" e contenute nel libro II, capi I, II, III, IV del D.Lgs. n. 159/2011 così come corretto ed integrato dal successivo D.Lgs. n. 218/2012, nonché delle direttive della disciplina speciale contenute nelle Linee Guida.
2. Ai fini del presente Protocollo, il regime delle informazioni antimafia di cui all'art. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla "filiera delle imprese" nei termini indicati dall'art. 6 del D.L. 187/2010 convertito dalla L. 217/2010.
Soggetti al predetto regime sono tutte le fattispecie contrattuali indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione.
Sono esentate unicamente le acquisizioni destinate all'approvvigionamento di materiale di consumo di pronto reperimento nel limite di € 50.000 a trimestre effettuate da ciascun



singolo operatore.

Per dette ultime acquisizioni andranno comunque inserite nella Banca Dati multimediale, di cui al successivo art. 5, i dati identificativi dei fornitori.

L'obbligo di richiesta di informazioni antimafia non sussiste nell'ipotesi in cui si ricorra a soggetti iscritti negli elenchi di cui all'art. 3.4 delle Linee Guida (c.d. White List) e al D.P.C.M. del 18 ottobre 2011 pubblicato in G.U. il 25 gennaio 2012, con riferimento alle tipologie di attività ivi previste. Analogamente, dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. del 18 aprile 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2013, l'obbligo di richiesta di informazioni antimafia non sussiste per i soggetti iscritti negli elenchi di cui al predetto D.P.C.M. e, per il residuo periodo di validità, per i soggetti già iscritti all'elenco di cui al DPCM 18 ottobre 2011 in regime transitorio.

3. Il procedimento di rilascio delle informazioni antimafia è soggetto, secondo le Linee Guida, ad un regime derogatorio quanto alla competenza del rilascio.

Esso è altresì soggetto ad un modello organizzativo rispondente alla duplice esigenza di celerità e di concentrazione operativa dei flussi informativi.

A tal fine, al Prefetto di Milano (di seguito Prefetto) compete l'emanazione di tutte le informative antimafia per le imprese che partecipano alla realizzazione delle Opere connesse a Expo Milano 2015, anche aventi sede legale in altre province.

4. La Prefettura di Milano è, pertanto, competente a ricevere ogni richiesta di informazione antimafia e interloquisce con le Prefetture ove hanno sede legale le imprese interessate ai fini dell'acquisizione degli elementi necessari all'adozione dell'informazione antimafia.
5. MM S.p.A. si impegna ad acquisire preventivamente alla stipula di ogni strumento contrattuale previsto nel presente Protocollo, indipendentemente dal relativo importo, le informazioni antimafia relative alle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia e, qualora risultassero, a carico delle ditte, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, MM S.p.A. non potrà procedere alla stipula, approvazione o autorizzazione dei contratti o subcontratti.
6. Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati accordi contrattuali, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione delle Opere, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito positivo, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura di MM S.p.A., mediante attivazione della clausola di cui al comma 8. In conformità alla Linee Guida, punto 2.1, lettera d), MM S.p.A. procede all'immediata annotazione dell'estromissione dell'impresa e della perdita del contratto o del subcontratto nell'Anagrafe degli esecutori.
7. I termini per il rilascio delle informazioni antimafia ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011 sono di 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorsi i predetti termini, ovvero, nei casi di urgenza, decorso il termine di 15 giorni dalla richiesta, MM S.p.A. potrà procedere anche in assenza dell'informazione



antimafia ferme restando le cautele previste dall'articolo 92 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 159/2011. Restano ferme le indicazioni contenute nelle Linee Guida nonché gli indirizzi operativi recati dalla direttiva del Ministro dell'Interno in data 23 giugno 2010, concernenti gli accertamenti preliminari di cui all'articolo 95 comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011.

8. I contratti e i subcontratti stipulati, approvati o autorizzati dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia successivamente effettuate abbiano dato esito positivo. MM S.p.A. effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e/o comunque a revocare l'approvazione o l'autorizzazione.

In detti casi MM S.p.A. comunica senza ritardo alla Prefettura, al CCASGO e alle altre Autorità competenti l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della società o impresa cui le informazioni si riferiscono.

9. Nella richiesta di informazioni da inoltrarsi alla Prefettura ai sensi dei precedenti commi 2 e 3 devono essere indicati tutti gli elementi previsti dall'art. 91, comma 4 del D. Lgs. n. 159/2011 e dalle Linee Guida.

A tal fine dovranno essere forniti i seguenti elementi:

- a) visura camerale storica, eventualmente integrata dalle ultime variazioni societarie che non fossero state già registrate;
 - b) stati di famiglia o dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia e dei conviventi dei soggetti delle società contraenti, subcontraenti, come indicato dall'art. 85 D. Lgs. n. 159/2011.
10. L'esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura a MM S.p.A. ed è immesso nell'Anagrafe degli Esecutori di cui al successivo art. 5, nella sezione appositamente dedicata. Con riferimento ai divieti di stipula e di autorizzazione previsti nel presente articolo, l'eventuale inosservanza degli stessi da parte di MM S.p.A. è causa di risoluzione del contratto stipulato, salvo i casi di errore scusabile.

ART. 3

PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE ED ONERI A CARICO DI MM S.p.A.

1. In occasione di ciascuna delle gare indette per la realizzazione delle Opere o l'acquisizione di Sponsor, MM S.p.A., si impegna:
 - a) ad inserire, nella documentazione di gara, il riferimento al presente Protocollo, quale documento di gara, normativo e contrattuale, che dovrà essere sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore;
 - b) a predisporre la documentazione di gara nel rispetto dei principi ispiratori del



presente Protocollo e, nello specifico, a prevedere una disciplina quanto più possibile volta a garantire la tutela della legalità e la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione; in particolare sarà prestata maggiore attenzione alla disciplina in materia di subappalto e di penali nonché in ordine ai criteri di qualificazione, alle modalità e ai tempi di pagamento degli stati di avanzamento lavori;

c) a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive allegata al disciplinare di gara, da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:

1.1) Clausola n. 1

"La sottoscritta impresa si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione a MM S.p.A. e al Comune di Milano ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.)". Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'A.G.

1.2) Clausola n. 2

"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori." Della denuncia sono informate MM S.p.A., il Comune di Milano e la Prefettura.

1.3) Clausola n. 3

"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto tra Prefettura – U.T.G. di Milano, Comune di Milano e Metropolitana Milanese S.p.A., in data dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto".

2. MM S.p.A. si impegna a prevedere che gli obblighi di cui al precedente comma 1, lettera c), punti 1.1), 1.2) e 1.3) siano inseriti anche nei contratti stipulati con l'Appaltatore/Sponsor e che la violazione degli obblighi di cui ai precedenti punti 1.1. e 1.2., sia espressamente sanzionata ai sensi dell'art. 1456 c.c. MM S.p.A. valuta l'inosservanza dei predetti obblighi ai fini della revoca degli affidamenti.

3. MM S.p.A. si impegna, altresì, a prevedere negli schemi di contratto da porre a base di gara e nei contratti stipulati (e/o eventualmente nel capitolato speciale d'appalto) per la realizzazione delle Opere e/o l'acquisizione di Sponsor quanto segue:



PREFETTURA di MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



METROPOLITANA MILANESE SPA

Milano



**Comune
di Milano**

- a) l'obbligo per l'Appaltatore/Sponsor e per tutti i soggetti e imprese della filiera dell'Appaltatore di assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati da MM S.p.A. con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle Opere, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che le realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi;
- b) l'obbligo dell'Appaltatore di far rispettare il presente Protocollo ai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui al precedente comma 1), e l'allegazione del Protocollo medesimo al subcontratto stipulato, contestualmente prevedendo l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con i Terzi subcontraenti;
- c) l'obbligo per l'Appaltatore di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 117, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, alla preventiva acquisizione, da parte di MM S.p.A., delle informazioni antimafia di cui all'art. 84, comma 4 e 91, comma 6 del D. Lgs. n. 159/2011, a carico del cessionario.

Analogia disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle Opere, che stipuleranno una cessione dei crediti. Pertanto deve essere previsto l'obbligo per l'Appaltatore di inviare tutta la documentazione di cui all'art. 2, comma 9, del presente Protocollo relativa al soggetto cessionario.

- d) l'obbligo per l'Appaltatore di procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del D.Lgs. 276/2003, solo previa autorizzazione di MM S.p.A. all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte di MM S.p.A. stessa, delle informazioni antimafia di cui all'art. 84, comma 4 e 91, comma 6 del D.Lgs. n. 159/2011 sull'impresa distaccante.

Analogia disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle Opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera. Pertanto deve essere previsto l'obbligo per l'Appaltatore di inviare tutta la documentazione di cui all'art. 2 comma 9, del presente Protocollo relativa all'impresa distaccante.

4. MM S.p.A. e il Comune di Milano si impegnano a dare notizia senza ritardo alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un loro



rappresentante o dipendente nonché nel caso di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze.

5. L'assolvimento di detto impegno non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'Autorità Giudiziaria.
6. MM S.p.A. e il Comune di Milano si impegnano ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.
7. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e, in particolare, di coloro che non denunciino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata, secondo il disposto della lettera m-ter) del medesimo art. 38, aggiunta dall'art. 2 comma 19, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
8. Gli stessi obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6 vengono contrattualmente assunti, nei confronti di MM S.p.A., dall'Appaltatore/Sponsor e, nei confronti dell'Appaltatore, dai subcontraenti e dai Terzi subcontraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata da MM S.p.A. ai fini della revoca degli affidamenti.

ART. 4

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI SUBCONTRATTI

1. L'obbligo di richiesta di informazioni al Prefetto di Milano, ai sensi dell'articolo 2, sussiste anche per i contratti ed i subcontratti, indipendentemente dal loro importo, aventi ad oggetto le tipologie di prestazioni di seguito elencate:
 - a) trasporto di materiale a discarica;
 - b) smaltimento rifiuti;
 - c) fornitura e/o trasporto terra e/o calcestruzzo e/o bitume ed asfalti;
 - d) noli a freddo di macchinari;
 - e) fornitura di ferro lavorato;
 - f) servizi di guardiania di cantiere;
 - g) servizi di logistica, di supporto, di vitto e alloggio del personale;
 - h) acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiali da cave di prestito per realizzazione di opere in terra;
 - i) fornitura con posa in opera (qualora il subcontratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'art. 118, c. 11 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163);
 - j) noli a caldo di macchinari;
 - k) servizi di autotrasporti;



- l) somministrazione di manodopera , sia come lavoratori dipendenti sia come parasubordinati o con Partita IVA, anche senza lavoratori dipendenti, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita;
- m) servizi di pulizia.

2. L'obbligo di richiesta di informazioni antimafia non sussiste nell'ipotesi in cui si ricorra a soggetti iscritti negli elenchi di cui all'art. 3.4 delle Linee Guida (c.d. White List) e al D.P.C.M. del 18 ottobre 2011 pubblicato in G.U. il 25 gennaio 2012, con riferimento alle tipologie di attività ivi previste. Analogamente, dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. del 18 aprile 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2013, l'obbligo di richiesta di informazioni antimafia non sussiste per i soggetti iscritti negli elenchi di cui al predetto D.P.C.M. e, per il residuo periodo di validità, per i soggetti già iscritti all'elenco di cui al DPCM 18 ottobre 2011, in regime transitorio.

ART. 5

COSTITUZIONE BANCA DATI E ANAGRAFE ESECUTORI

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo MM S.p.A. si impegna a costituire e rendere operativa, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo, una Banca Dati relativa alle richieste di informazioni antimafia riguardanti le imprese che partecipano a qualunque titolo all'esecuzione delle Opere. Il flusso delle informazioni essenziali dovrà alimentare due diverse sezioni, che sono interfacciate in un sistema multimediale: a) Anagrafe degli esecutori; b) Piano di controllo coordinato del cantiere e del subcantiere che contiene il Settimanale di cantiere o subcantiere.

Tale infrastruttura informatica è allocata presso la Società Expo 2015 S.p.A e, in esito a separata convenzione fra le parti, sarà resa disponibile per le attività previste dal presente articolo al Comune di Milano e a MM S.p.A.

Il flusso informativo è riservato ai soggetti espressamente indicati nelle Linee Guida, al Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura, al personale autorizzato del Servizio per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di cui al D.M. interministeriale 14 marzo 2003. Le informazioni contenute nella Banca Dati multimediale devono consentire il monitoraggio:

- a) delle fasi di esecuzioni dei lavori dei soggetti che realizzano le Opere;
- b) dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle Opere, nel rispetto del principio di tracciabilità di cui all'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136 e succ. mod., fatto salvo quanto stabilito dall'art. 9 comma 1 del presente Protocollo di legalità in merito alle diverse determinate del CIPE ;
- c) delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
- d) del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati
- e) dei dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
- f) dei dati relativi alla somministrazione di manodopera, sia come lavoratori dipendenti sia come parasubordinati o con Partita IVA, anche senza lavoratori



dipendenti, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

2. I dati in questione verranno immessi in apposita sezione della Banca Dati, denominata anche "Anagrafe degli esecutori". Tale Anagrafe degli esecutori contiene, tra le altre, oltre ai contenuti di cui al precedente articolo 2, comma 9, anche le seguenti informazioni essenziali:
 - a) individuazione anagrafica del soggetto d'impresa o dell'operatore economico;
 - b) tipologia e importo del contratto, subcontratto o subappalto;
 - c) annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale nonché relative al direttore tecnico;
 - d) annotazioni relative alla eventuale perdita del contratto, subcontratto o subappalto e all'applicazione della relativa penale pecuniaria;
 - e) indicazione del conto corrente dedicato di cui all'articolo 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche.

3. In tutti i contratti, subcontratti o subappalti stipulati ai fini della esecuzione delle Opere e/o dell'acquisizione degli Sponsor verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:
 - a) mettere a disposizione di MM S.p.A. per la successiva immissione nella Anagrafe degli esecutori i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
 - b) mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro esigenziale;
 - c) mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore. Le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'art. 46 del D.P.R. 445/2000.

4. L'inosservanza degli obblighi informativi di cui al comma 3 verrà considerata quale circostanza suscettibile di dar luogo alla risoluzione del contratto, subcontratto o subappalto avente ad oggetto i lavori finalizzati alla realizzazione delle Opere, che dovranno a tale scopo contenere apposita clausola risolutiva espressa. La documentazione di cui al comma 3 verrà messa a disposizione di MM S.p.A., attraverso l'inserimento diretto nella banca dati, per le opportune verifiche da parte della Prefettura, della D.I.A., del Gruppo Interforze, delle forze di polizia territoriali e degli organi di vigilanza preposti, anche al fine di conferire massima efficacia agli interventi di accesso ai cantieri disposti ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 159/2011.



ART. 6 **SANZIONI**

1. MM S.p.A. applicherà alle imprese appaltatrici una sanzione pecuniaria, nel caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione preventiva entro i termini previsti dall'articolo 1, commi 9 e 10 del presente Protocollo, dei dati relativi alle imprese subcontraenti, di cui al precedente articolo 1, commi 3 e 6 (comprese le variazioni degli assetti societari) e dell'art. 118, D.Lgs. n. 163/2006, determinata nella misura del 5% dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni. La sanzione pecuniaria nei confronti della società o impresa per la quale siano emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa e che a seguito di informazione interdittiva venga estromessa, è prevista nella misura non inferiore al 5% dell'importo del contratto, subcontratto o subappalto.
2. MM S.p.A., con l'adesione al presente Protocollo e allo scopo di coadiuvare l'attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione delle Opere, si impegna ad inserire in tutti i contratti dalla stessa stipulati apposita clausola con la quale l'Appaltatore assume l'obbligo di fornire a MM S.p.A. gli stessi dati precedentemente indicati, relativi alle società e alle imprese Subcontraenti interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione delle Opere.
3. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente il sistema sanzionatorio indicato nei commi precedenti, ivi compresa la possibilità di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o subcontratto nei casi di reiterata inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento da parte di MM S.p.A. nei casi indicati dal presente Protocollo.
4. La risoluzione automatica del contratto, la revoca dell'affidamento e dell'autorizzazione al subappalto non comportano obblighi di carattere indennitario né risarcitorio a carico di MM S.p.A. né a carico dell'appaltatore/subcontraente, fatto salvo il pagamento dell'attività prestata.
5. Le somme discendenti dall'applicazione delle penali andranno affidate in custodia a MM S.p.A. per essere versate su un apposito conto corrente fruttifero e, indi, poste a disposizione dell'Appaltatore, nei limiti dei costi direttamente o indirettamente sostenuti per la sostituzione del subcontraente o del fornitore. La parte residua delle penali è destinata all'attuazione di misure incrementalmente della sicurezza antimafia dell'intervento secondo le indicazioni che verranno date dalla Prefettura, sentito il CCASGO.



ART. 7

REGOLARITÀ DEGLI ACCESSI NEI CANTIERI

1. Fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza, ai fini dell'applicazione del presente Protocollo viene attuato il "Piano di Controllo Coordinato del Cantiere e del sub-cantiere" interessati dai lavori, la cui gestione è di competenza di MM S.p.A. ed il cui controllo è assegnato dalla Prefettura di Milano alle Forze di Polizia e al Gruppo Interforze Grandi Opere.
2. MM S.p.A. si impegna a prevedere nei documenti di gara l'obbligo per l'Appaltatore di individuare un "Referente di Cantiere" che dovrà inserire, all'interno della Banca Dati, un report settimanale, c.d. "Settimanale di Cantiere", al fine di consentire le verifiche di competenza di MM S.p.A., della Prefettura, degli Organi di Polizia e della Direzione dei Lavori.
MM S.p.A. si impegna, altresì, ad indicare nei documenti di gara, previa intesa con la Prefettura, modalità e tempi con cui il Referente di Cantiere dovrà inserire nella Banca Dati tutte le informazioni necessarie ai fini della verifica del rispetto della normativa sulla sicurezza nei cantieri e dei relativi accessi.
3. Il c.d. "Settimanale di Cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa:
 - a) alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta (lo stesso Appaltatore in caso di esecuzione diretta, il subcontraente ovvero il terzo subcontraente), dei mezzi dell'Appaltatore, del subcontraente, del terzo subcontraente e/o di eventuali altre ditte che operano, nella settimana di riferimento, e di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere secondo il modello che verrà trasmesso a cura della Prefettura e nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo;
 - b) il Referente di Cantiere ha l'obbligo di inserire nel sistema, senza alcun ritardo, e comunque entro le ore 18.00 del giorno antecedente, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati;
 - c) l'Appaltatore ha l'obbligo, tramite il Referente di Cantiere, o altro responsabile a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati.
4. Le informazioni acquisite sono utilizzate per:
 - a) verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
 - b) verificare alla luce del "Settimanale di Cantiere" la regolarità degli accessi e delle presenze;
 - c) incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie;



- A tal fine il Gruppo Interforze potrà, fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza:
- a) calendarizzare incontri periodici con il Referente di Cantiere e con il **Coordinatore del Gruppo Interforze;**
 - b) disporre, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, i controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati nei lavori per la realizzazione dell'opera, presso laboratori indicati da MM S.p.A. o dall'Appaltatore, i cui oneri finanziari saranno sostenuti da MM S.p.A. o dall'Appaltatore, in base a successivi accordi contrattuali.
5. Per le medesime finalità di cui al comma 4, in tutti i contratti e subcontratti stipulati ai fini dell'esecuzione delle opere verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:
- a) assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art.18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, recante gli ulteriori dati prescritti dall'art.5 della legge 13 agosto 2010, n.136, da utilizzarsi anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro e che sia in possesso di un documento d'identità in corso di validità;
 - b) assicurare che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'art.4 della citata legge 136/2010.
6. In caso di inosservanza degli impegni di cui al comma 5, accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, MM S.p.A. applicherà all'impresa inadempiente una sanzione pecuniaria determinata nella misura del 5% dell'importo del contratto.

ART. 8

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ferma restando l'applicazione di eventuali diverse modalità di monitoraggio finanziario determinato dal CIPE, su proposta del CCASGO, ai sensi dell'art. 176, comma 3 lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., alle Opere/beni o servizi oggetto di contratti di sponsorizzazione oggetto del presente Protocollo si applicano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni e relative sanzioni.

ART. 9

RESPONSABILIZZAZIONE DELLE AZIENDE

Fatto comunque salvo quanto previsto all'art. 3, tutte le aziende che risulteranno direttamente o indirettamente interessate alla realizzazione delle Opere sono tenute ad osservare il presente Protocollo.



ART. 10

TRACCIAMENTO, A FINI DI TRASPARENZA, DEI FLUSSI DI MANODOPERA

1. Le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione, nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione delle Opere, le modalità di assunzione della manodopera locale, a tal fine impegnandosi a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.
2. Ai fini del comma 1, è costituito presso la Prefettura un apposito tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera a cui partecipa il rappresentante della locale Direzione Territoriale del Lavoro, nonché rappresentanti delle Associazioni datoriali e delle OO.SS. sottoscrittrici del presente protocollo. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il tavolo è coordinato dal Coordinatore del Gruppo Interforze della Prefettura.
3. In coerenza con le indicazioni espresse nelle Linee-Guida volte anche ad assicurare la massima efficacia agli interventi di accesso ai cantieri, disposti ai sensi dell'art. 2 della legge n.94/2009 ed al successivo D.P.R. n.150/2010, si applicano le prescrizioni di cui al punto 2.3 *iii*) delle predette Linee-Guida.
4. Il tavolo di cui al comma 2, anche al fine di non compromettere l'osservanza del cronoprogramma delle Opere, potrà altresì esaminare eventuali questioni inerenti a criticità riguardanti l'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell'estromissione dell'impresa e in conseguenza della perdita del contratto o del subcontratto.
5. Nel tavolo previsto dal comma 2 potranno essere esaminate questioni generali inerenti il contrasto al fenomeno dello sfruttamento del lavoro, come sanzionato dall'art. 12 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148. Per queste finalità potranno essere valorizzate le risultanze desunte da accordi tra le parti riguardanti versioni più avanzate dei documenti attestanti non solo la regolarità della posizione delle imprese, ma anche la congruità dei versamenti dei contributi previdenziali in relazione al costo complessivo delle opere.

ART. 11

DURATA DEL PROTOCOLLO

1. Il Protocollo di legalità opera fino alla conclusione dei lavori, fermo restando quanto previsto al successivo comma 2.
2. Le parti si impegnano, in ogni caso, dopo un periodo di sperimentazione iniziale di sei mesi dalla sottoscrizione, a sottoporre a riesame le norme in esso contenute, sulla base dei risultati conseguiti.



PREFETTURA di MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



METROPOLITANA MILANESE SPA

Milano



Comune
di Milano

3. Tutte le imprese o gli operatori economici della filiera che risulteranno direttamente o indirettamente interessati alla realizzazione delle Opere sono tenuti ad osservare il presente protocollo.

Letto e sottoscritto,

Milano, 2 dicembre 2013

Il Prefetto di Milano

(Dott. Francesco Paolo Tronca)

p. il Comune di Milano

Assessore ai Lavori Pubblici

(Dott.ssa Maria Carmela Rozza)

Il Presidente di Metropolitana Milanese S.p.A.

(Prof. Giovanni Valotti)

Per adesione

Assimpredil

(Dott. Luca Botta)

Assolombarda

(Dott. Michele Angelo Verna)

Per gli impegni di cui all'art. 10 del Protocollo di Legalità

La Direzione Territoriale del Lavoro

(Dott.ssa Mariarosaria Simonelli)



PREFETTURA di MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



METROPOLITANA MILANESE SPA


Milano




**Comune
di Milano**

Le OO.SS.:

CGIL
(Sig. Graziano Gorla)




(Sig. Antonio Larena Faccini)




CISL Milano Metropoli

(Sig. Danilo Galvagni)




(Sig. Renato Zambelli)




UIL

(Sig. Claudio Mor)




FILLEA - CGIL

(Sig. Franco De Alessandri)



FILCA - CISL Milano Metropoli

(Sig. Francesco Bianchi)



FENEAL - UIL

(Sig. Enrico Vizza)

